

News tecnica n. 14

30 aprile 2021

Supersismabonus

per l'Agenzia delle Entrate è compatibile con i contributi per la ricostruzione

Si può ottenere il Superbonus se, sullo stesso edificio, sono stati precedentemente realizzati lavori di ricostruzione post sisma finanziati con contributi pubblici.

Il chiarimento è arrivato con la **risoluzione 28/E/2021** dell'Agenzia delle Entrate.

Superbonus e contributo per la ricostruzione L'Agenzia ha ricordato che nel 2019 ha fornito una risposta ad una istanza di interpello, affermando la compatibilità tra sismabonus (all'epoca il Superbonus non esisteva ancora) e contributo alla ricostruzione.

Il contributo pubblico, spiega l'Agenzia, è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio danneggiato o distrutto dall'evento sismico, mentre il sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell'edificio.

Superbonus e contributo alla ricostruzione, come si conciliano

L'Agenzia ha spiegato che si può fruire delle detrazioni solo per le eventuali **spese eccedenti il contributo** concesso ai sensi delle ordinanze. Le **somme erogate a titolo di contributo** per la ricostruzione devono essere **sottratte interamente dalle spese** sostenute prima di calcolare la detrazione spettante perchè, ai fini dell'agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico. Se le spese eccedenti il contributo, rimaste a carico del contribuente, riguardano **interventi secondari e di completamento**, come ad esempio la tinteggiatura, queste possono ugualmente accedere al Superbonus anche se normalmente, se non correlate all'intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.

Il Superbonus, ha aggiunto l'Agenzia, spetta anche quando la **ricostruzione** dell'edificio distrutto dal sisma avviene **in un altro sito**.

È possibile inoltre redigere un **unico computo metrico** per accedere al Superbonus e ai contributi per la ricostruzione. Da *Edilportale*.

Siti e riviste controllate:

sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavori-pubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.



Sommario:

- ◆ Supersismabonus: per l'Agenzia delle Entrate è compatibile con i contributi di ricostruzione
- ◆ A marzo lieve crescita degli occupati
- ◆ Fatture per interventi non eseguiti con il Superbonus è dichiarazione fraudolenta
- ◆ Dati Enea sul Superbonus: avviati 11mila interventi
- ◆ Superbonus: per il cappotto termico gli isolanti devono essere conformi ai CAM
- ◆ Superbonus 110%: chiarimenti sulla modifica degli infissi

A marzo lieve crescita degli occupati

Rispetto a febbraio 2020, ultimo mese prima della pandemia, gli occupati sono quasi 900 mila in meno e il tasso di occupazione è più basso di 2 punti percentuali. Lo ha reso noto l'Istat che ha diffuso i dati su occupati e disoccupati a marzo. Nello stesso periodo, l'occupazione è diminuita per tutti i gruppi di popolazione, ma il calo risulta più marcato tra i dipendenti a termine (-9,4%), gli autonomi (-6,6%) e i lavoratori più giovani (-6,5% tra gli under 35). Sempre rispetto a febbraio 2020, nonostante il numero di disoccupati risulti stabile, il tasso di disoccupazione aumenta di 0,4 punti e il numero di inattivi è ancora superiore di oltre 650 mila unità, con il tasso di inattività più alto di 2 punti. Considerando il solo mese di marzo, il tasso di disoccupazione scende al 10,1% (-0,1 punti) e sale tra i giovani al 33% (+1,1 punti). Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,8% rispetto a febbraio, pari a -19mila unità) riguarda gli uomini e gli over25, mentre tra le donne e i giovani di 15-24 anni si osserva un aumento. A marzo, rispetto al mese precedente, diminuisce anche il numero di inattivi (-0,3%, pari a -40mila unità) a seguito del calo registrato per entrambi i sessi e per gli under35 che si contrappone all'aumento osservato tra le persone con almeno 35 anni. Il tasso di inattività scende al 36,8% (-0,1 punti). Inoltre si registra una lieve crescita degli occupati, +34mila unità rispetto a febbraio. Le ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione - registrate dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 - hanno però determinato un crollo tendenziale dell'occupazione (-2,5% pari a -565mila unità), secondo la stima preliminare dell'Istat. Il livello dell'occupazione nel primo trimestre 2021 è inferiore dell'1,1% a quello del trimestre precedente, con una diminuzione di 254mila unità. La crescita congiunturale dell'occupazione a marzo (+0,2%, pari a +34mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni che, invece, diminuiscono così come le donne e i dipendenti permanenti. Il tasso di occupazione, a marzo, sale al 56,6% (+0,1 punti). Da *Italia Oggi*.



Fatture per interventi non eseguiti con il Superbonus è dichiarazione fraudolenta

La fruizione diretta del superbonus in dichiarazione espone il contribuente a ipotesi di reato nel caso in cui gli interventi collegati all'articolo 119 del DL 34/20, formalmente risultanti dalle fatture emesse dall'impresa titolare dei lavori, non vengano materialmente eseguiti o risultino eseguiti solo in parte o con modalità differenti rispetto alla descrizione cartolare. In questi casi, il primo beneficiario (nella specie il condominio e, pro quota, i singoli condòmini), dell'agevolazione potrebbe incorrere nel reato dell'articolo 2 del DLgs 74/2000, rubricato «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti». In questo caso è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi. Soggetto attivo del reato può essere non solo un'impresa, ma anche un contribuente non tenuto alla redazione delle scritture contabili: il comma 2 dell'articolo 2 prevede che la condotta possa consistere non solo nella registrazione dei documenti nelle scritture contabili, ma anche, per l'appunto, nella semplice detenzione dei documenti «ai fini di prova nei confronti della amministrazione finanziaria». Quando all'elemento oggettivo del reato, va detto che si compone di due elementi: l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (a monte); l'indicazione di elementi passivi fittizi (a valle). Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo (ricevute, scontrini, parcelle e così via), emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Quanto all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, va chiarito che si intendono non solo «le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili», ma anche «le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta». La nozione ricomprende pertanto, espressamente, anche quegli elementi esogeni rispetto al procedimento di liquidazione del tributo, che insistono dall'esterno sul meccanismo di calcolo di un'imposta lorda, tra cui anche le detrazioni da superbonus, che operano a diretto scorporo di quest'ultima. L'ultimo aspetto da analizzare, quanto all'elemento oggettivo, riguarda il carattere fittizio o meno dell'elemento passivo (o della detrazione) esercitata per tramite di una documentazione falsamente attestante i suoi presupposti. La detrazione, in assenza dei suoi presupposti genetici, è inesistente, ed inoltre, a monte della stessa, vi è l'utilizzo di un mezzo fraudolento, identificabile nella falsa asseverazione, che integra una condizione essenziale del beneficio fiscale illecitamente fruito a valle. Pensando dunque ai lavori trainanti, la delibera dell'intervento agevolato approvata dall'assemblea dei condomini cristallizza il diritto alla detrazione in capo a ciascuno di essi, spettante in seguito all'esecuzione dei lavori; se tuttavia, i condomini sono a conoscenza della non spettanza in radice dell'agevolazione, il futuro utilizzo della detrazione nelle proprie dichiarazioni integrerà il reato. Pertanto, si può fondatamente concludere che, a monte, la condotta fraudolenta del professionista o del tecnico sia senz'altro idonea ad attribuire il carattere "fittizio" alla detrazione esercitata dal contribuente a valle, con conseguente tipizzazione, nel caso qui ipotizzato, della fattispecie incriminata all'articolo 2 del DLgs 74, e relativa applicabilità della pena prevista, al ricorrere dell'elemento soggettivo richiesto, cioè del dolo specifico, quindi del fine di evadere le imposte sui redditi. Si noti, al riguardo, che per questo reato non sono previste soglie minime quantitative, per cui esso è integrato anche da una detrazione di limitato ammontare. Da NT+



Dati Enea sul Superbonus: avviati 11mila interventi

Dopo la falsa partenza del 2020 il Superbonus del 110% prova a rimettersi in pista con un rilancio degli interventi avviati in concreto. Nessuno ha mai messo in dubbio l'interesse che il maxi-incentivo desta nelle fantasie degli italiani che sognano di rimettersi la casa a nuovo lasciando il conto nelle mani del Fisco, ma finora l'eccesso di burocrazia messo a guardia del prevedibile assalto al bonus e del conseguente prosciugamento delle casse pubbliche sembrava aver avuto la meglio. Ora il gap tra l'appel del 110% e i cantieri davvero avviati con la benedizione delle agenzie fiscali sembra essere indirizzato a ridursi. A dare il segnale sono i dati comunicati a mezza bocca dai vertici dell'Enea ascoltati ieri in audizione dalle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera. Pressati dalle richieste dei deputati, intenzionati a saperne di più sull'effettiva applicazione degli incentivi in modo da potersi basare su dati concreti per decidere sulla proroga, i dirigenti dell'istituto ambientale che svolge funzioni di tipo tecnico nell'ambito del superbonus, ha comunicato che gli interventi finora avviati sono «circa 12mila» per un totale di 1,2 miliardi di investimenti. Un dato cumulativo, annunciato inizialmente senza altri dettagli alle Camere, con la riserva di fornire ulteriori informazioni scritte in futuro. «In questo numero - hanno spiegato i dirigenti Enea presenti in audizione - sono inclusi tutti i tipi di intervento da quelli avviati che hanno raggiunto il 30 del Sal, a quelli più avanti fino a quelli conclusi». Per avere un confronto basta ricordare che a gennaio i dati comunicati dall'Enea erano di 3.100 interventi per circa 340 milioni di crediti d'imposta prenotati. Negli ultimi tre mesi il dato risulta dunque quadruplicato sia per numero di richieste che per valore degli investimenti messi in campo. Segno di un interesse che però risente ancora della difficoltà di coinvolgere i grandi interventi attraverso i condomini. «In termini numerici per la maggior parte questi interventi si riferiscono a case unifamiliari - hanno spiegato dall'Enea -. Gli interventi più gettonati sono peraltro di piccolo cabotaggio e riguardano l'installazione di pannelli fotovoltaici o sostituzione di impianti». Per questo, gli interventi sugli interi edifici, «per quanto minoritari in numero, considerati in valore, riescono ad avvicinarsi ai dati raggiunti dalle case unifamiliari», hanno precisato i dirigenti Enea in audizione. Grazie ai dettagli arrivati dopo l'audizione e resi noti dalla presidente della commissione Ambiente Alessia Rotta, si è poi scoperto che gli interventi avviati sono meno dei 12mila comunicati all'inizio. Sono anzi «quasi 11mila» e di questi solo mille riguardano edifici condominiali, mentre circa 6mila sono stati gli interventi su edifici unifamiliari e circa 4mila su unità immobiliari indipendenti. Quanto agli IACP risultano coinvolti solo in 180 casi. Solo in piccola parte il superbonus del 110% è finora riuscito a coinvolgere i condomini: un paradosso visto che il maxi-incentivo è nato proprio per accendere l'interesse agli interventi sugli interi edifici superando la frammentazione legata al bonus sulle ristrutturazioni del 50% e dell'ecobonus del 65 per cento. Misure di successo, ma che non hanno mai sfondato sul fronte degli interventi complessi sui fabbricati pluri-familiari, proprio perché, nonostante le agevolazioni, rimaneva una parte di spesa a carico dei singoli proprietari. Una condizione che il superbonus 110% punta a superare, ma la zavorra di adempimenti, garanzie, asseverazioni e conformità urbanistiche richiesti a privati, imprese e professionisti rischia di vanificare l'obiettivo. «Il numero di interventi comunicati dall'Enea - ha subito commentato il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa - conferma la necessità di prolungare, semplificare e migliorare una misura di cui c'è bisogno soprattutto in condominio». Il Veneto è la Regione con il più alto numero di interventi: 1.430. Seguita dalla Lombardia con 1.415 interventi e dall'Emilia Romagna con 1.008 interventi. «Come ci ha raccontato la stessa Enea in audizione ieri presso le commissioni congiunte Ambiente e Attività produttive - ha sottolineato Rotta - c'è stato un forte aumento degli interventi nelle ultime settimane e questo deve essere uno stimolo a consentirne un pieno utilizzo. Centrale, al riguardo, la certezza del diritto e la semplificazione delle norme di accesso per garantire la necessaria concessione di credito bancario». Al rischio-brocrazia ora si aggiunge il problema legato ai rincari dei materiali da costruzione, con un pesante impatto sull'apertura dei cantieri. **Alle denunce arrivate nelle settimane scorse dalle imprese**, si aggiunge ora l'allarme dell'Enea. «Bisogna fare al meccanismo dei prezzi - ha sottolineato il presidente dell'Enea Federico Testa, nel corso dell'audizione - . Il prezzo di un noleggio dei ponteggi è raddoppiato negli ultimi tre mesi e anche i prezzi delle materie prime necessarie per realizzare opere di efficientamento energetico stanno salendo tanto che ci sono imprese che fanno preventivi con scadenza a 10 giorni». Vigilare sui prezzi delle filiere legate all'agevolazione fiscale è, per Testa, necessario, perché la speculazione sui prezzi «potrebbe sabotare la misura». Da NT+



Superbonus

Per il cappotto termico gli isolanti devono essere conformi ai CAM

Il **superbonus** è la detrazione fiscale del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e sismico.

Per ottenere il Superbonus sugli interventi di isolamento termico a **cappotto**, è obbligatorio utilizzare **materiali isolanti conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)**.

È agevolabile con il Superbonus la coibentazione delle superfici opache verticali. In questo caso bisogna utilizzare **rivestimenti per facciate conformi ai Criteri Ambientali Minimi**. Accede al Superbonus anche l'isolamento delle superfici opache orizzontali e inclinate. Per ottenere la detrazione fiscale, si devono utilizzare **prodotti CAM adatti alle coperture**.

Superbonus e Criteri Ambientali Minimi

I Criteri Ambientali Minimi contenuti nel **DM 11 ottobre 2017** del Ministero dell'Ambiente orientano la progettazione e i lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici. L'obiettivo dei CAM è assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore in un'ottica di ciclo di vita. I Criteri Ambientali Minimi sono nati per il mercato pubblico, nell'ambito degli appalti verdi, ma vengono utilizzati anche per i lavori privati di isolamento termico agevolati con il Superbonus 110%.

Per ottenere il **Superbonus** è necessario realizzare interventi trainanti e trainati. Tra gli interventi trainanti, c'è l'**isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.

Ai fini del Superbonus, devono risultare conformi ai CAM gli isolanti, che nel DM 11 ottobre 2017 si trovano nel paragrafo 2.4.2.9. Si tratta di:

- cellulosa
- lana di vetro
- lana di roccia
- perlite espansa
- fibre di poliestere
- polistirene espanso
- polistirene estruso
- poliuretano espanso
- agglomerato di poliuretano
- agglomerati di gomma
- isolante riflettente in alluminio.

Il DM 11 ottobre 2017 spiega come devono essere prodotti gli isolanti e la **quota di materiale riciclato o recuperato** che deve essere presente perchè i materiali siano conformi ai CAM. La percentuale di materia riciclata può essere dimostrata con:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (**EPD**), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. da *Edilportale*.



Sismabonus

Superbonus 110% chiarimenti sulla modifica degli infissi

Ammessa alle detrazioni fiscali di cui al Decreto Rilancio la modifica delle dimensioni delle aperture, così come la diversa collocazione rispetto alla preesistente. Lo conferma l'analisi improntata sul diretto raffronto tra le normative nazionali e le opere medesime, raffronto propedeutico per la molteplicità e l'articolazione dei requisiti che ammettono l'accesso al Superbonus 110%, ripetutamente chiariti, modificati ed innovati, più concretamente, formalizzati nei chiarimenti dell'**Agenzia delle Entrate** ed in ultimo dell'**ENEA** durante l'audizione del 28/04/2021 in Commissione Attività Produttive alla Camera. Vigente la più recente normativa che va ad intersecarsi in maniera netta nella disciplina degli interventi di demo-ricostruzione, emanata per semplificare le procedure edilizie, convoglia taluni interventi, già classificati nella nozione "nuova costruzione" in quelli di "ristrutturazione edilizia", è la Legge n. 120/2020 di conversione, con modifiche, del "Decreto Semplificazioni" che all'art. 10 rivisita la disciplina di cui all'**art.3, c.1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)**, non più nuova costruzione ma **ristrutturazione edilizia** anche dove incrementata la volumetria. Riconosciute variazioni della sagoma, dei prospetti, delle caratteristiche planivolumetriche e **tipologiche rispetto al fabbricato demolito**, ivi compreso lo spostamento dell'area di sedime, riforma nata per implementare la promozione della rigenerazione urbana, dell'accessibilità degli edifici, dell'installazione degli impianti tecnologici e di efficientamento energetico, controcorrente rispetto alla precedente versione volta a riconoscere le sole innovazioni dovute ad adeguamenti alla normativa antisismica.

Con la stessa Legge n. 120/2020 vi è l'addizione all'**art. 2-bis del Testo Unico Edilizia**, già precedentemente ampliato dal Decreto "Sblocca Cantieri", relativamente alle **deroghe delle distanze tra fabbricati**, è ora il comma 1-ter a disporre per gli interventi di demo-ricostruzione da effettuarsi in lotti aventi dimensioni che non permettono lo spostamento dell'area di sedime per mancato rispetto delle distanze minime, la ricostruzione mantenendo, comunque, le distanze preesistenti, subordinando ad esse gli ampliamenti in cubatura. Ai fini della legittimità urbanistico-edilizia viene consentita la **trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** in luogo della richiesta del Permesso di Costruire o della SCIA in alternativa, semplificando l'iter amministrativo per poter riedificare. Collegando la sopra richiamata norma il termine di ricostruzione dei manufatti edilizi con la **fruizione del Superbonus 110%** si evince il legislatore ponga una determinata condizione nel riconoscimento, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, circa la classificazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella nozione della ristrutturazione edilizia e non più in quella di nuova costruzione che impedirebbe, in assoluto, il godimento degli incentivi fiscali.

Sposando, quindi, l'aspetto urbanistico-edilizio con le disposizioni sul Superbonus 110%, in particolare art. 119 della Legge n. 77/2020 relativamente alle agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici, occorre estrapolare **le condizioni limite e le prescrizioni** che caratterizzano l'incentivazione "potenziata", la quale richiede un'accuratissima applicazione, minuziosa e prettamente dedicata. Oggetto di trattazione nel presente è, in particolar modo, la questione legata alla possibilità di poter **modificare le dimensioni delle superfici finestrate** negli interventi di demolizione e ricostruzione dell'involucro edilizio o più esattamente su quali parametri sia ammessa la medesima.

Entrando nel merito delle agevolazioni fiscali riguardanti gli infissi ed i loro componenti è l'**art. 14 del D.L. n. 63/2013**, convertito, con modifiche dalla Legge n. 90/2013, a determinare le detrazioni per le spese effettuate se migliorata la **prestazione energetica dell'edificio**, lavorazione che, nell'ambito del Superbonus, è trainata laddove effettuata contestualmente ad almeno uno degli interventi definiti "trainanti", quali l'isolamento termico delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, comma 1 lett. a), b) e c) dell'art. 119 della Legge n. 77/2020, ne diviene le opere inerenti gli infissi, eccetto nella ristrutturazione agevolata con aliquota ordinaria, non siano "trascinate" dagli interventi di cui al **Supersismabonus**, c.4 dell'art.119. Ai fini della riqualificazione energetica subentra, quindi, la presenza dell'**Attestato di Prestazione Energetica (APE)** riferito alla fase antecedente l'inizio dei lavori, se l'immobile è dotato di impianto termico ed in base alla sua categoria catastale e destinazione d'uso edilizia, garante è l'APE ricondotto agli interventi ultimati in riferimento alle caratteristiche dell'edificio ricostruito che, rispetto al precedente, deve migliorare di due classi energetiche. Da *Lavoripubblici*.